

## **TI\_GERICHTE 52.1997.107 vom 26. November 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-11-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.107](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.107)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.107 du 26 novembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.107 del 26 novembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 17**

gennaio 1997, non dovendo essere computato il primo giorno che fa seguito alle ferie (DTF 122 V 60). Ora, è ben vero che il gravame inoltrato da \_\_\_\_\_ al Consiglio di Stato è di 13 giorni successivo a suddetta data, ma è altresì vero che, come ha sottolineato lo stesso insorgente, il municipio di \_\_\_\_\_ non lo aveva reso attento circa i rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la decisione intimatagli. In siffatte circostanze, l'inoltro dell'impugnativa a poco più di un mese dalla notifica della decisione municipale viziata quo all'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione permette senz'altro di tutelare il comportamento dell'insorgente sotto il profilo della buona fede. Pertanto, considerato per l'appunto che, secondo la giurisprudenza sopra esposta, dall'errata intimazione di un atto amministrativo non deve derivare in principio alcun pregiudizio per il suo destinatario, si deve concludere a favore della tempestività del gravame in rassegna. Ciò vale a più forte ragione se si considera che \_\_\_\_\_ è persona che non possiede una specifica formazione giuridica e quindi, in assenza di indicazioni al proposito, poteva senz'altro ignorare le modalità e i termini per impugnare la decisione resa dal municipio di \_\_\_\_\_. 3. Appurata la tempestività del gravame inoltrato dall'insorgente al Governo, resta ora da esaminare se il Tribunale cantonale amministrativo debba entrare nel merito della contestazione in oggetto. Tale quesito va risolto negativamente, dovendosi nel caso di specie ritornare gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca formalmente sulla fattispecie. Tale soluzione si rende necessaria benché l'Esecutivo cantonale si sia già espresso a titolo abbondanziale sulla questione, al fine di preservare i diritti ricorsuali delle parti, e in particolare quelli del comune, il quale, posto di fronte ad una decisione di irricevibilità del gravame presentato da \_\_\_\_\_, si è venuto in pratica a trovare nell'impossibilità di impugnare le considerazioni di merito a lui sfavorevoli sviluppate in quella stessa sede dal Governo. Solo attraverso il rinvio degli atti all'autorità inferiore per la formulazione di un giudizio che evada formalmente il merito della vertenza è infatti possibile ripristinare un corretto sviluppo della procedura, che garantisca anche al comune di \_\_\_\_\_ la facoltà di aggravarsi davanti ad un'istanza dotata di pieno potere cognitivo tanto sui fatti che sul diritto (quale è il Tribunale cantonale amministrativo) per censure le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato a proposito dell'obbligo per l'ente pubblico di provvedere alla manutenzione invernale della strada in oggetto. 4. Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque parzialmente accolto nel senso che, accertata la tempestività dell'impugnativa inoltrata il 30 gennaio 1997 da \_\_\_\_\_, la sentenza governativa qui impugnata va annullata e gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché provveda ad

entrare nel merito della vertenza e a statuire formalmente sulla medesima. Visto l'esito si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visti gli art. 3, 18, 26 cpv. 2, 28, 43, 60, 61, 65 PAm; 208 e 209 LOC; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 23 aprile 1997 (no. 2023) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono ritornati al Governo cantonale affinché questo entri nel merito del ricorso inoltrato il 30 gennaio 1997 da \_\_\_\_\_ avverso la decisione 24 dicembre 1996 del municipio di \_\_\_\_\_. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.